

dell'Avv. Battista Romè, l'Avv. Forearo che
si riferisce alle proprie difese chiedendone
l'anteposto o accoglimento. Conclusione per il riget-
to della domanda con vittoria di spese, int-
eressi e onorari e chiede che la causa sia
anteposta e sentente con i termini dell'art
190 cpc

Il Giudice rinvia all'usanza del 31-5-16
ex art 281 series cpc

df

Jem

COVENTI DEL 31 MAGGIO 2016

Presente l'avv. Silvia Migliavacca per delega
dell'avv. Ligioni la parte condanna in
confronto alle condizioni varguate
nell'atto di appello e in via istruttoria
per l'amministrazione delle aziende distribuite
fatta formulata nell'atto di appello.

VERB
6857/2016

ZH

di natura, in esecuzione, alle condizioni
già varguate all'udienza del 29.12.15
e diede procedersi alla lettura del dispositivo.

E' altresì presente l'avv. Pagan per delega dell'avv.
Manna il quale si riferisce alla condanna già
subita dall'azienda del 27.12.15 e chiede
che la causa sia sentita.

REP
8328/2016

Il Giudice decide la causa ex art 281 series cpc



Sentenza n. 6857/2016 pubbl. il 31/05/2016

RG n. 12744/2013

Repert. n. 8328/2016 del 31/05/2016

come da foglio allegato al verbale



TRIBUNALE DI NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE

N. 12744/2013 R.Gen.Aff.Cont.

(prosecuzione del verbale di udienza del 31.5.2016)

Terminata la discussione orale della causa, il Giudice decide la causa dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto redatti su un foglio separato dal verbale di causa di cui costituisce parte integrante. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art.35 disp. Att. C.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo d'ufficio.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, dott. ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12744/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 31.5.2016 a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.

TRA

c.f.:

CF:

CF:

CF; .

elett.te dom.ti in Napoli alla





Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F.10 Centro Direzionale, nello studio dell'avv. Michele Liguori che li rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Tiziana Conte, in virtù di procura a margine del libello introduttivo del 28.12.2005

- APPELLANTI

E

HDI Assicurazioni s.p.a. CF: 04349061004 in persona del direttore dei sinistri dott. Mauro Principe, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I presso lo studio dell'avv. Battista Maria che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello

APPELLATA

E

Lombardi Felice, Lombardi Donata, Ortese Teresa, nella qualità di eredi di Lombardi Andrea

APPELLATI CONTUMACI

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice di Pace di Napoli il 1.2.2013 nel giudizio iscritto RG 54273/12

Conclusioni: il procuratore dell'attore si riporta all'atto di appello; la HDI Assicurazioni s.p.a. chiede il rigetto dell'appello.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deducevano gli appellanti che la sig. _____ con atto di citazione notificato il 28.12.2005, conveniva innanzi al Giudice di Pace di _____
n. 45598/2009 r.g.a.c. Pag. 2





Napoli, la HDI Assicurazioni s.p.a. e il sig. Lombardi Andrea, chiedendo al Giudice di condannarli al risarcimento del danno subito a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 4.3.03 in Nola. Intervenivano nel giudizio _____ e _____ in quanto l'auto di proprietà di _____ era condotta da _____ con a bordo _____ e _____ come trasportate e l'auto aveva riportato danni, mentre le sig.re _____ avevano riportato lesioni personali.

L'incidente aveva coinvolto l'auto di proprietà di Lombardi Andrea.

Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza 12043/07, depositata il 4.4.2007, dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Giudice di Pace di Nola; che gli attuali appellanti proponevano appello avverso detta sentenza e il Tribunale di Napoli con sentenza n. 13423 depositata 30.11.2009, rigettava l'appello e confermava la sentenza; che proponevano regolamento di competenza e la Corte di Cassazione con ordinanza del 24.1.2011, dichiarava la competenza del giudice di Pace di Napoli; che gli attuali appellanti riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, quale giudica di appello, che con ordinanza depositata il 4.6.2012 rimetteva le parti innanzi al Giudice di Pace di Napoli e fissava per la riassunzione il termine di giorni 90; che gli attuali appellanti riassumevano il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, notificando l'atto di riassunzione alla HDI Assicurazioni s.pa. e al sig. Lombardi Andrea a mezzo del servizio postale ex art.149 c.p.c.; che all'udienza del 10.12.2012, attesa la mancata restituzione dall'Ufficio postale dell'avviso di ricevimento nei confronti di Lombardi Andrea, chiedevano un termine per depositarlo; che il





giudice rinviava all'udienza del 11.1.2013 onerando gli attuali appellanti all'esibizione dell'avviso di ricevimento o di un suo duplicato; che all'udienza del 11.1.2013 esibivano la richiesta di duplicato e un'attestazione del sito internet di Poste italiane da cui risultava che la raccomandata era stata consegnata il 10.8.2012 e chiedevano rinvio per il deposito dell'avviso di notifica; che il giudice il giudice rinviava all'udienza del 1.2.2013 per tali incombenze; a detta udienza il giudice, rilevato che non vi era la prova della tempestiva riassunzione del procedimento nei confronti di Lombardi Andrea, dichiarava estinto il giudizio.

Gli attuali appellanti impugnavano il predetto provvedimento in quanto errato, perché il Lombardi era litisconsorte necessario e pertanto andava integrato il contraddittorio; inoltre deducevano che la tempestiva riassunzione nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a., impediva l'estinzione del processo. Concludevano pertanto chiedendo di ritenere che in primo grado andava integrato il contraddittorio nei confronti del sig. Lombardi Andrea; dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio emessa l'1.2.2013; rimettere la causa al giudice di primo grado ex art.354 c.p.c.; ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Lombardi Andrea nelle more deceduto; ritenere che il Giudice di Napoli era competente; accogliere le domande degli appellanti e condannare la HDI Assicurazioni al risarcimento di tutti i danni, con rivalutazione e interessi; liquidare le spese del giudizio di primo grado, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità, del giudizio di rinvio e del presente gravame.

Si costituiva la HDI Assicurazioni s.p.a., la quale chiedeva il rigetto dell'appello, non avendo gli appellanti riassunto tempestivamente il giudizio.





Ebbene l'appello è fondato e va accolto.

Invero, nei diversi provvedimenti pronunciati dal Giudice di Pace, non vi è mai stata la fissazione di un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, a cui abbia fatto seguito l'inerzia della parte. Tutti i provvedimenti precedenti all'ordinanza di estinzione qui impugnata, erano volti solo a consentire l'esibizione dell'avviso di ricevimento o di un suo duplicato.

E' pacifico che Lombardi Andrea è litisconsorte necessario.

Pertanto il giudice, stante la regolare riassunzione del processo nei confronti di una parte (HDI Assicurazioni s.p.a.), doveva ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio. Solo in caso di inosservanza di tale termine, avrebbe potuto dichiarare l'estinzione del giudizio .

Infatti la Corte di Cassazione nella sentenza 4370/12, ha precisato che in caso di riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice quello di ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Pertanto l'ordinanza di estinzione va riformata e trattandosi di mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.354 c.p.c. gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado, affinché ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Lombardi Andrea nelle more deceduto e istruisca la causa.

Quanto alle spese di lite delle fasi precedenti, la liquidazione spetta al giudice di primo grado.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' with a vertical line extending downwards.





Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

avverso l'ordinanza-sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli l'1.2.2013 così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Napoli l'1.2.2013 nel giudizio RG 54273/12, rimette la causa al primo giudice;
- 2) Condanna gli appellati in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellanti nel presente giudizio, che si liquidano in euro 150,00 per spese ed euro 1.377,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% ,da distrarsi ai procuratori antistatari.

Così deciso in Napoli, in data 31.5. 2016.


Direttore Amministrativo
Dott. Nicoforo Guglielmo Maria

Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco



